

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3074

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI WILMO, BORTOLANI, GRILLO SALVATORE, BORTOLAMI, FARACE, PATRIA, GOTTARDO, AGRUSTI, PELLIZZARI, RAVASIO, ANTONUCCI, PERANI, SARETTA, RIGHI

Presentata il 29 luglio 1988

Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel proporre un nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si è deciso di tenere strettamente presenti i criteri emersi dal convegno di Sanremo dei dottori commercialisti, ed espressamente affiorati nella mozione finale, nonché quanto prospettato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti dalla commissione di studio sul « diritto penale dell'economia » sottocommissione « reati tributari e valutari ».

In generale si può dire che il testo proposto offre la possibilità di addivenire ad una più corretta e precisa valutazione del significato di effettiva lesione agli interessi del fisco nel settore dei sostituti

d'imposta, onde evitare un'assurda parificazione tra il mero ritardo dovuto a negligenza e la voluta sottrazione ai doveri di sostituto d'imposta per ammontari di un certo peso.

Criteri particolari per addivenire a siffatta conclusione sono stati quelli che qui di seguito vengono brevemente illustrati.

Innanzitutto stabilire il criterio che un breve ritardo non è, di per sé, indice di evasione, ma può essere determinato da fattori amministrativo-contabili che vanno sì sanzionati, ma in misura sostanzialmente diversa (anche se non leggera e superficiale) dalla sanzione che deve colpire il vero e proprio evasore.

Capisaldi da tenere presente, conseguentemente, sono il dolo specifico, un

periodo determinato in cui il comportamento omissivo non acquista caratteri di vero e proprio reato, una soglia minima di punibilità che valga a distinguere il vero e proprio evasore dal comportamento bagattellare, circostanza, quest'ultima, che non esito a credere venga accolta favorevolmente dalla stessa autorità giudiziaria che ben potrà così intensificare i suoi sforzi nei confronti dei veri e grandi responsabili di quel grande danno all'economia nazionale che è l'evasione fiscale.

In particolare si deve qui rilevare che la necessità di introdurre il dolo specifico è stata proposta con l'aggiungere, a quella che è tuttora la formulazione della norma, la specificazione « al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ». Sarà sicuramente così per la maggior parte dei casi, ma ci sembra, che non si possa fare a meno di differenziare, l'ipotesi dell'evasione dall'errore, che neppure un concreto vantaggio abbia arrecato al soggetto.

È stata poi aggiunta al testo attuale della norma la soglia di punibilità corrispondente a lire 5 milioni di somma non versata, al di sopra della quale è stata mantenuta l'esatta sanzione penale prevista attualmente, e cioè la reclusione dei due mesi a tre anni e la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

La vera e propria novità normativa è però costituita dal secondo comma del nuovo articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982 che prevede l'atteggiamento positivo del legislatore nei confronti delle fattispecie diverse. In esso viene regolato il periodo in cui la sanzione della reclusione è, per così dire, solo minacciata, ma non attuale, e che è stato fissato in giorni trenta, nonché il comportamento omissivo inferiore a 5 milioni.

Trattasi di due circostanze che non devono costituire reato, ma non per questo non devono essere punite. Anzi si è ritenuto di prevedere una sanzione amministrativa di maggiore rilevanza (una somma corrispondente a quanto non versato) di quanto previsto nel primo

comma del citato articolo 2 il vero e proprio reato. È evidente, però, la differenziazione di carattere normativo: se entrambi i casi vengono puniti con la giusta severità è separato e diverso il giudizio della legge nei confronti dei casi che vera e propria evasione non sono.

Nel presentare la proposta di nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982 va qui dato conto espressamente di un importante rilievo della sottocommissione reati tributari e valutari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che non si è ritenuto di accogliere nella nuova formulazione.

È ben vero, infatti, che molte discussioni hanno accompagnato l'interpretazione dell'ambigua formula « ritenute effettivamente operate » di cui all'attuale testo della norma, ma l'inserimento di una dettagliata specificazione pur nel lodevole intento definitorio e chiarificatorio, relativa alle ritenute operate « e risultanti dalle scritture contabili o dai certificati rilasciati ai sostituti » avrebbe aperto il campo ad un vasto settore di evasione fiscale ancora più spregiudicata.

Con tale definizione infatti sarebbe rimasta non punibile tutta l'attività dei datori di lavoro che neppure avessero fatto risultare correttamente il loro comportamento contabile nei documenti previsti dalla legge.

A ben vedere si tratta, quest'ultimo di un comportamento di gravità ancora maggiore in relazione a quello limitato alla mera evasione, che, semmai, avrebbe richiesto un'autonoma ipotesi incriminatrice, ma che mediante l'aggiunta definitoria avrebbe potuto risultare del tutto esente.

Si è ritenuto che fosse sufficiente contributo al dibattito interpretativo la mera eliminazione del termine più controverso, sicché la norma del testo proposto non fa più riferimento alle ritenute « effettivamente operate » ma alle « ritenute operate » *tout court*.

L'importanza dei temi e la gravità dell'attuale situazione normativa suggerisce l'espressa retroattività del nuovo testo, nonché la rinuncia alla *vacatio legis*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, omette di versare all'erario le ritenute operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinque milioni per periodo di imposta.

2. Il ritardo del versamento inferiore a giorni trenta dalla scadenza prefissata dalla legge e la omissione inferiore a cinque milioni sono puniti con la sanzione amministrativa pari all'intero ammontare della somma non versata ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha valore retroattivo in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.